

REPUBBLICA ITALIANA

N. 1257 REG. SENT.

In nome del Popolo Italiano

ANNO 2006

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

n. 40 Reg. Ric.

Anno 2001

PER LA TOSCANA

- I^A SEZIONE -

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. **40/01** proposto da

AMENDOLA GIOVANBATTISTA, ANDREOZZI LAURA, ARE CARIAS CLAUDIO, BALESTRINO ALDO, BALSAMO ALDO, BARCARO U SERGIO, BELLANDI GIUSEPPE, BELLETTINI GIORGIO, BENZI MARIO, BERTI MARCELLO, BINI ROBERTO, BOLETTI GIOVANNI, BARDI LUCIANO, BONADONNA FRANCESCO, BOZZONI ENRICO, BRUNO OTTORINO, BUTTA CAFARELLA FRANCESCO, CALABI MARIO LORENZO, CALABRO FAUSTO, CAMBINI ALBERTO, CAMICI MARCELLA, CAMICHI MARCELLO, CAPRILI MIRCO, CAMELLA DAVIDE, CARUSOTTO SAVERIO CARLO, CASOTTI FRANCESCO, CECCANTI NORBERTO, CECCARELLI MARIO CHIARELLI MARIO, CIAMPI MARIO, CIARDI ROBERTO, COLOMBINI ROSARIO, COLTELLI LAURA, BOSCO MARIO, CONSOLI VINCENZO LUCIANO, CORI BERNARDO, CORSINI PAOLO, CORTICELLI CREMONINI ROBERTO, D'ANDREA NUNZIO ALDO, DALL'ENZO, DE FRANCESCHI LUCIANO, DE MUNNO ANGELO SANCTIS MASSIMO, DEL CORSO ANTONELLA, DEL ZOPPO DELL'ORSO MAURO, DELLA CROCE GABRIELE, ERCONI GIANFRANCO, FATTORI PIERO, FIORENTINI LUCIO, FIORI ROBERTO, FRANCAVILLA SEBASTIANO, FRANZONI TULLIO, FROSINI GRAZIANO, GENTILI ROBERTO, GHELARDONI , GHERI GIOVANNI, GIANNESSI FRANCESCO, GIANNESSI FRANCO, GRANCHI MASSIMO, GRASSI WALTER, GRILLI ISA, IOALE' PAOLO, IOTTI GIANNI, MARUSKOVA JAROSLAVA ANNA, LABELLA LUCA, LAFFI UMBERTO, LANDINI WALTER, LANFRANCHI ALBERTO, LANZARA RICCARDO, LATROFA ENRICO MARIA, LAZZARETTI RENZO, LEMMI GIGLI MAURO, LENSU ROBERTO, LEONI LEONARDO, LISANTI MICHELE, LOMBARDI GIOVANNI, LOMBARDI M. ANTONIETTA, LONGO ANTONIO, LOPRIORE LANFRANCO, LUCCHESI ALDO, MACCHIA MARIO, MAGAGNA ARMANDO, MAGAGNINI PIERLUIGI, MANACORDA TRISTANO, MANES ADELE, MANETTI DANIELA, MARTORANO LUIGI, MASSIMETTI GABRIELE, MATTEI GIULIO, MELETTI PAOLO, MESSERINI VIRGINIA, MILANO VALERIO, MONTANGERO CARLO, MONTI GIOVANNI, MOTTA FILIPPO, MOZZI GIANMARIO, MURA UMBERTO, MIRANDOLA

*ROBERTO, NUDI GIACINTO, ORENGO ALESSANDRO, ORIOLO
FRANCESCO, ORLANDI PAOLO, PALAGI UMBERTO, PALAVISINI
ALBERTO, PASQUINUCCI NELLA MARIA, PAVANELLO MARIANO,
PIERI RENZO, PINNA EROS, POCCI GIANCARLO, POLACCO ERSEO,
POLETTI MARIO, POLITO LUIGI, POZZI REGINA, PRATALI PAOLO,
PUCCI ENRICO, REBAUDO RINA, REMORINI GIOVANNA, ROSSI
RENZO, RUSSO FRANCO, SAITTA MAURIZIO, SANPAOLESI LUCA,
SANI SAVERIO, SARTORI FRANCO, SBORDONE LUDOVICO, SCALARI
FERRUCCIO, SETTEMBRINI TAGLIAVENTI DOMENICO, SICILIANO
GABRIELE, STARITA ANTONINA, TADDEUCCI GRAZIA, TAPONECCO
LUCIO, TELLESCHI ALDO, TELLINI ANDREA, TEMPESTINI MARIO,
TOMEI PAOLO EMILIO, TUONI GIUSEPPE, UCCELLI FABIO,
VENTURINI GIULIANO, VENTURI SILVIA, VERANI MARIO,
VERRAZZANI LUCIO, VETTORI ENRICO, VIGNI PIERO, VIOLA CARLO,
VIRGILIO BIAGIO, ZINI GIANCARLO, LONGO PLACIDO,*

rappresentati e difesi da:

TOSI STEFANO

con domicilio eletto in FIRENZE

*VIA L. IL MAGNIFICO 62
presso
PASSAGNOLI MADDALENA*

contro

MINISTERO UNIVERSITA E RICERCA SCIENTIFICA E TECNO

UNIVERSITA' STUDI DI PISA

rappresentati e difesi da:

AVVOCATURA DELLO STATO

con domicilio eletto in FIRENZE

VIA DEGLI ARAZZIERI 4

presso la sua sede

per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti a beneficiare, a seguito e per l'effetto del combinato disposto degli art. 36, 37 DPR 382/80, art. 2 d.l.57/87 e art. 1 L.334/97, degli aumenti retributivi previsti dall'ultima disposizione citata (art. 1 L.334/97);

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intime;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del **4 aprile 2006**, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;

Uditi altresì per le parti gli avv.ti M.Passagnoli per S.Tosi e P.Pirollo (avv. Stato);

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

I ricorrenti – professori e ricercatori - premesso che i trattamenti economici di dette categorie sono collegati e che la retribuzione dei professori universitari di prima fascia è rapportata in percentuale, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 (riordinamento della docenza universitaria), a quella di dirigente generale di livello A dello Stato, comprensiva dell'eventuale indennità di funzione, chiedono che nella base retributiva di riferimento venga computata anche l'indennità di posizione attribuita ai dirigenti generali dello Stato dall'art. 1 della legge 2 ottobre 1997 n. 334.

Il ricorso è infondato.

La legge 2 ottobre 1997 n. 334 detta disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico.

L'art. 1 attribuisce ai dirigenti generali dello Stato un'indennità di posizione correlata esclusivamente all'esercizio delle funzioni dirigenziali (comma 1); ed individua specificamente (commi da 1 a 3) le categorie di personale alle quali spetta tale indennità.

Che detta indennità sia al di fuori della base retributiva cui va correlato il trattamento economico dei docenti universitari si desume:

- a) dalla natura di tale emolumento, espressamente attribuito in via transitoria, per gli anni 1996 e 1997, a titolo di anticipazione sul futuro assetto retributivo da definire in sede contrattuale (il CCNL del personale dirigenziale del comparto Ministeri, sottoscritto il 9 gennaio 1997, relativo al quadriennio normativo 1994-1997, coprirebbe solo il primo biennio economico 1994-1995);
- b) dal carattere aggiuntivo di tale emolumento rispetto al trattamento economico in godimento, fondamentale ed accessorio;
- c) dalla correlazione esclusiva di detta indennità allo svolgimento di funzioni dirigenziali;
- d) dalla espressa individuazione delle categorie di personale cui essa compete;
- d) dalla disciplina autonoma che l'art. 2 della stessa legge dedica al trattamento economico di professori e ricercatori universitari.

L'art. 2 contiene infatti specifiche previsioni perequative intese a riequilibrare il trattamento economico di professori e ricercatori "con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto dei Ministeri".

Tali misure perequative, concretamente individuate dall'art. 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 (che ha modificato l'art. 24 del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29), si attuano nella forma dell'incentivazione dell'impegno didattico, "erogata come assegno aggiuntivo pensionabile"; il che rende tale attribuzione economica simmetrica all'indennità di posizione dirigenziale di cui all'art. 1 della legge n. 334/97, anch'essa definita "pensionabile" ed erogata "in aggiunta al trattamento economico fondamentale e accessorio".

In conclusione l'indennità di posizione, per come è stata configurata nella norma transitoria (anticipazione sul futuro assetto retributivo dei dirigenti, riassorbibile nel trattamento economico da definire in sede di contrattazione collettiva), è rimasta al di fuori della base retributiva da computare ai fini della retribuzione dei docenti universitari (conf. TAR Lombardia, 14 settembre 2001, n. 5811; TAR Emilia-Romagna, 7 novembre 2002, n. 2025; TAR Friuli-Venezia Giulia, 23 luglio 2002, n. 581; TAR Lazio, III bis, 11 ottobre 2004, n. 10711) e spetta esclusivamente ai dirigenti statali espressamente contemplati (Cons. Stato, IV, 18 febbraio 2003, n. 879).

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, respinge il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Firenze il 4 aprile 2006 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l'intervento dei signori:

Giovanni Vacirca	Presidente, est.
Giacinta del Guzzo	Consigliere
Saverio Romano	Consigliere

F.to Giovanni Vacirca est.

F.to Silvana Nannucci - Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 APRILE 2006

Firenze, lì 13 APRILE 2006

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

F.to Silvana Nannucci

s.m.